

Legge regionale 09 giugno 2022 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).

Art. 113

(Rendicontazione dei contributi per attrezzature sportive)

1. Considerata la particolare congiuntura economica e le difficoltà di reperimento delle materie prime necessarie alla produzione di attrezzature sportive e di automezzi per il trasporto di atleti, i termini per la rendicontazione dei contributi per l'acquisto di attrezzature sportive specializzate, equipaggiamenti e mezzi necessari al trasporto delle persone con disabilità o disagio concessi nel 2021 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), e per l'acquisto di attrezzature sportive fisse, mobili e automezzi destinati al trasporto degli atleti e del materiale sportivo concessi ai sensi del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 6 settembre 2019, n. 1496, sono fissati al 30 settembre 2022 e possono essere prorogati, con provvedimento amministrativo dell'organo concedente, su istanza motivata del beneficiario.